



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI BERGAMO

Affari
Generali

Supporto Organi

DECRETO RETTORALE

MP/AA/Ig

*Dati desumibili da registrazione a protocollo:
Numero Repertorio, Numero di Protocollo, Titolo,
Classe Fascicolo Allegati e Riferimenti*

Oggetto: Decreto rettorale di emanazione del Regolamento per la gestione delle segnalazioni di violazioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'Università degli studi di Bergamo.

IL RETTORE

RICHIAMATI:

- il *Regolamento per la tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (cd. whistleblower)* emanato con D.R. Rep. n. 7/2017 del 9.1. 2017;
- il *Codice etico di ateneo* emanato con D.R. prot. n. 14405/I/003 del 19.7. 2011, come modificato con D.R. Rep. n. 262/2018 del 12.4.2018;
- il vigente *Codice di comportamento dei dipendenti dell'Università degli Studi di Bergamo* approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 5 febbraio 2014;
- il *Regolamento in materia di protezione dei dati personali* emanato con D.R. Rep. n. 923/2023 del 21.12.2023, quale misura organizzativa attuativa del Regolamento (UE) 27 aprile 2016, n. 679 e del D. Lgs. n. 196/2003, come novellato dal D. Lgs. n. 101/2018

VISTO il D. Lgs. 24/2023 del 10.3.2023, che ha apportato rilevanti novità in materia di *whistleblowing*, configurando la segnalazione delle violazioni lesive dell'interesse pubblico o dell'integrità delle amministrazioni pubbliche come un vero e proprio diritto delle persone segnalanti;

PRESO ATTO, in particolare, che l'esercizio di tale diritto deve essere garantito da adeguate misure di protezione e agevolato attraverso la predisposizione di appositi canali di segnalazione interna alle Amministrazioni che assicurino la riservatezza della identità del segnalante, delle persone coinvolte, del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione;

CONSIDERATO che l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) con delibera n. 311 del 12.7.2023 ha approvato sul tema linee guida in base alle quali ogni Amministrazione è tenuta a definire con apposito "atto organizzativo", adottato dall'organo di indirizzo, le procedure e le responsabilità per il ricevimento e per la gestione delle segnalazioni attraverso appositi canali interni;

RITENUTO pertanto necessario disciplinare la materia nel suo complesso mediante nuovo apposito regolamento, nel quale sono disposte le modalità e i canali per la gestione delle segnalazioni;

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione del 17.9.2024 di adozione del nuovo Regolamento per la gestione delle segnalazioni di violazioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'Università degli studi di Bergamo e di contestuale abrogazione del vigente Regolamento per la tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (cd. whistleblower);

RICHIAMATO l'art. 12 dello Statuto che disciplina l'emanazione dei Regolamenti di Ateneo

DECRETA

Art. 1

È emanato il **Regolamento per la gestione delle segnalazioni di violazioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'Università degli studi di Bergamo**, nel testo allegato al presente decreto.

Art. 2

Il Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione del presente decreto sul sito web dell'Università nella sezione "Albo di Ateneo".



Art. 3

Dalla data di entrata in vigore del regolamento allegato al presente decreto è abrogato il *Regolamento per la tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti* (cd. *whistleblower*), emanato con D.R. Rep. n. 7/2017 del 9.1.2017, ed ogni altra disposizione interna incompatibile, come previsto dall'art. 8 del regolamento stesso.

Art. 4

Il testo del Regolamento è pubblicato sul sito web dell'Università alla seguente pagina:
<https://www.unibg.it/ateneo/amministrazione/statuto-e-regolamenti>

Bergamo, come da registrazione di protocollo

IL RETTORE
Prof. Sergio Cavalieri

(Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 82/2005)



REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI DI VIOLAZIONI CHE LEDONO L'INTERESSE PUBBLICO O L'INTEGRITÀ DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BERGAMO

Sommario

Art. 1 - Oggetto e finalità.....	2
Art. 2 - Ambito di applicazione soggettivo	2
Art. 3 - Ambito di applicazione oggettivo	3
Art. 4 - Elementi e caratteristiche della segnalazione	4
Art. 5 - Canali di presentazione e di gestione delle segnalazioni.....	5
Art. 6 - Procedura di gestione delle segnalazioni pervenute mediante piattaforma informatica	6
Art. 7 - Procedura di gestione delle segnalazioni pervenute mediante casella vocale dedicata e mediante canali interni di segnalazione non dedicati	7
Art. 8 - Disposizioni finali e di rinvio	8



Art. 1 - Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento disciplina le procedure attraverso le quali l'Università degli Studi di Bergamo (di seguito anche: "Ateneo") riceve e gestisce, attraverso "canali interni" appositamente dedicati, le segnalazioni di violazioni di normative nazionali e dell'Unione Europea specificate al successivo articolo 3 che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'Ateneo.
2. La finalità del regolamento è incoraggiare la presentazione all'Ateneo delle segnalazioni (c.d. *whistleblowing*), quale misura generale di prevenzione della corruzione, garantendo attraverso apposite misure di tutela la riservatezza della persona segnalante, del facilitatore, delle persone coinvolte e delle persone menzionate nella segnalazione, del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione, ferma restando ogni ulteriore misura di protezione prevista dalla normativa vigente e fermi restando eventuali obblighi di denuncia previsti dalla legge.
3. Il regolamento è adottato in attuazione di quanto disposto:
 - a. dal decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24 (*"Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali"*), con particolare riferimento agli articoli 4 e 5;
 - b. dalla delibera dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (di seguito, per brevità, ANAC) n° 311 del 12 luglio 2023 (*"Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. Procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne"*)
 - c. dal D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 (*"Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165"*) e successive modifiche ed integrazioni, con particolare riferimento agli articoli 8 e 15.
4. Ove non diversamente disposto dal presente regolamento, valgono le definizioni contenute nell'articolo 2 del d. lgs. 24/2023.

Art. 2 - Ambito di applicazione soggettivo

1. Il presente regolamento si applica alle persone fisiche che effettuano la segnalazione di violazioni di cui all'art. 3, la cui conoscenza sia avvenuta, anche solo in modo casuale, nell'ambito del proprio contesto lavorativo, e in particolare:
 - a) a tutti i dipendenti dell'Ateneo (personale docente e ricercatore, personale tecnico e amministrativo, collaboratori esperti linguistici, titolari di contratti di ricerca di cui all'art. 22 della L. 240/2010, e chiunque altro abbia un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato);
 - b) ai lavoratori autonomi nonché ai titolari di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa che svolgono la propria attività lavorativa in favore dell'Ateneo;
 - c) ai lavoratori somministrati di cui l'Ateneo è utilizzatore;
 - d) ai lavoratori o ai collaboratori svolgenti la propria attività lavorativa in favore dell'Ateneo operanti per conto di soggetti che forniscono beni o servizi o che realizzano opere appaltate dall'Ateneo;
 - e) ai liberi professionisti e ai consulenti che prestano la propria attività in favore dell'Ateneo;



- f) ai volontari e ai tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, ai dottorandi, agli assegnisti di ricerca, ai titolari di borse di studio di ricerca e ai titolari di contratto di apprendistato che prestano la propria attività in favore dell'Ateneo;
 - g) alle persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, ivi compresi i rappresentanti della componente studentesca ed i membri esterni degli organi universitari, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto, in favore dell'Ateneo;
 - h) agli studenti assegnatari di collaborazioni ad attività connesse ai servizi e al tutorato, ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68.
2. La tutela delle persone segnalanti sopra elencate è garantita indipendentemente dai motivi che hanno indotto ad effettuare la segnalazione e spetta anche:
- a) durante l'eventuale periodo di prova;
 - b) quando il rapporto giuridico non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
 - c) successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.
3. La stessa tutela prevista per le persone segnalanti è garantita anche:
- a) al facilitatore, ossia alla persona fisica che assiste una persona segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata;
 - b) alle persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante e che sono legate ad essa da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
 - c) ai colleghi di lavoro della persona segnalante che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
 - d) agli enti di proprietà della persona segnalante o per i quali la stessa persona lavora, nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo della predetta persona.

Art. 3 - Ambito di applicazione oggettivo

1. Il presente regolamento si applica esclusivamente alle segnalazioni di violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'Ateneo, già commesse o che il segnalante ragionevolmente ritiene, sulla base di elementi concreti o di specifici indici sintomatici (quali, per esempio, irregolarità o anomalie), potrebbero essere commesse. Le segnalazioni non possono basarsi su notizie palesemente prive di fondamento, su informazioni che sono già totalmente di dominio pubblico, nonché su informazioni acquisite solo sulla base di indiscrezioni o voci correnti nel pubblico.
2. Ai sensi del d. lgs. 24/2023 rientrano nella categoria delle violazioni delle disposizioni normative nazionali rilevanti ai fini del presente regolamento tutti i comportamenti, atti od omissioni lesivi dell'interesse pubblico o dell'integrità dell'Ateneo che costituiscano illeciti amministrativi, contabili, civili o penali diversi da quelli individuati come violazioni del diritto dell'Unione europea di cui al successivo comma 3.
3. Ai sensi del d. lgs. 24/2023 costituiscono violazioni delle disposizioni normative dell'Unione europea rilevanti ai fini del presente regolamento:
 - a) illeciti commessi nell'ambito dell'Ateneo che rientrano nel campo di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nell'allegato al d. lgs. 24/2023, ovvero degli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea

- indicati nell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- b) atti od omissioni commesse nell'ambito dell'Ateneo che ledono gli interessi finanziari dell'Unione di cui all' articolo 325 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea specificati nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea;
 - c) atti od omissioni commesse nell'ambito dell'Ateneo riguardanti il mercato interno, di cui all'articolo 26, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, comprese le violazioni delle norme dell'Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;
 - d) atti o comportamenti tenuti nell'ambito dell'Ateneo che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione nei settori indicati nelle precedenti lettere a), b) e c).
4. Ai sensi del d. lgs. 24/2023 il presente regolamento non si applica:
- a) alle contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale del soggetto segnalante che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico intercorrenti con l'Ateneo, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro o di impiego pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinate nell'ambito dell'Ateneo;
 - b) alle segnalazioni di violazioni commesse nell'ambito dell'Ateneo laddove già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nella parte II dell'allegato al d. lgs. 24/2023 ovvero da quelli nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nella parte II dell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nella parte II dell'allegato al d. lgs. 24/2023;
 - c) alle segnalazioni di violazioni commesse nell'ambito dell'Ateneo in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea.

Art. 4 - Elementi e caratteristiche della segnalazione

1. Al fine di consentire le appropriate verifiche e i necessari accertamenti, le segnalazioni cui si applica il presente regolamento devono riportare:
 - le generalità del segnalante, con la chiara indicazione del rapporto giuridico qualificato intrattenuto con l'Ateneo che, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, legittima alla presentazione di una segnalazione;
 - una descrizione chiara e completa dei fatti oggetto di segnalazione;
 - se conosciute, le circostanze di tempo e di luogo in cui si sono verificati i fatti;
 - se conosciute, le generalità o altri elementi che consentono di identificare il soggetto o i soggetti cui vengono attribuiti i fatti segnalati;
 - l'indicazione di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto di segnalazione;

- eventuali documenti utili a comprovare i fatti accaduti.
2. Le segnalazioni anonime, è cioè quelle dalle quali non è possibile ricavare la precisa identità del segnalante, non rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento. Qualora pervengano segnalazioni anonime puntualmente circostanziate l'Ateneo provvede alla loro trattazione secondo i criteri previsti per le segnalazioni "ordinarie", per le quali non sono garantite tutele a favore del segnalante, salvo che in caso di sua successiva identificazione.

Art. 5 - Canali di presentazione e di gestione delle segnalazioni

1. In ottemperanza all'articolo 4 del d. lgs. 24/2023, al fine di garantire la massima riservatezza della persona segnalante, del facilitatore, delle persone coinvolte e delle persone menzionate nella segnalazione, del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione, l'Ateneo definisce i seguenti specifici "canali interni" dedicati alla presentazione e alla gestione delle segnalazioni di cui al presente regolamento:
 - a) canale per le segnalazioni presentate in forma scritta, costituito da apposita piattaforma informatica basata sull'utilizzo di strumenti di crittografia, raggiungibile tramite il sito internet dell'Ateneo, sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione "Altri contenuti - Prevenzione della Corruzione";
 - b) canale per le segnalazioni presentate in forma orale, costituito da una apposita casella vocale, con risponditore automatico, pubblicizzata sul sito internet dell'Ateneo, sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione "Altri contenuti - Prevenzione della Corruzione", che consente ai segnalante di fornire attraverso un messaggio vocale le informazioni di cui all'articolo 4, comma 1.
2. Per le eventuali segnalazioni trasmesse a mezzo di posta elettronica ordinaria, di posta elettronica certificata, di posta cartacea, o mediante l'ordinario sistema di protocollazione di comunicazioni esterne o interne, o di qualunque altro canale diverso da quelli indicati al comma 1 l'Ateneo garantisce comunque il livello di riservatezza compatibile con la natura del canale utilizzato, in applicazione del Regolamento (UE) 2016/679 e delle altre norme vigenti in materia di protezione dei dati personali.
3. Se una segnalazione scritta viene trasmessa o comunque perviene ad un soggetto diverso dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (di seguito, per brevità, RPCT), il ricevente deve trasmetterla al predetto responsabile senza ritardo e comunque entro sette giorni, dando contestuale notizia della trasmissione al segnalante; per la trasmissione il ricevente è tenuto ad utilizzare i mezzi più idonei a garantire la riservatezza del segnalante e della segnalazione, da valutare caso per caso anche a seconda della modalità con cui è stata ricevuta la segnalazione.
4. Se la segnalazione viene presentata da un dipendente dell'Ateneo al proprio superiore gerarchico ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 62/2013, quest'ultimo invita il dipendente a presentare la segnalazione al RPCT avvalendosi di uno dei canali di cui al comma 1, in modo che egli possa fruire delle maggiori garanzie di riservatezza offerte dai canali dedicati. Ove il dipendente non intenda procedere attraverso detti canali, il superiore gerarchico trasmette la segnalazione al RPCT ai sensi del comma 3.
5. La gestione delle segnalazioni è in ogni caso affidata al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) dell'Ateneo, quale soggetto espressamente designato, in virtù del presente regolamento, al trattamento dei dati personali necessari. Il RPCT può avvalersi di operatori appositamente formati per la gestione delle segnalazioni, e appositamente autorizzati dallo stesso RPCT al tratta-

mento dei dati personali necessari. L'accesso alla piattaforma informatica per la gestione delle segnalazioni e l'accesso alla casella vocale è protetto da idonei codici di sicurezza e consentito esclusivamente al RPCT ed al personale da questo appositamente autorizzato al trattamento dei dati personali e munito di proprie credenziali di autenticazione.

6. Nel caso di segnalazione presentata tramite piattaforma informatica il RPCT è custode dell'identità del segnalante e ad essa accede solo in caso di effettiva necessità, attraverso apposita "procedura di accesso".
7. La rivelazione della identità del segnalante, o di ogni altra informazione che consenta di dedurre direttamente o indirettamente l'identità del segnalante, a persone diverse da quelle competenti, ai sensi del presente regolamento, a ricevere e a dare seguito alle segnalazioni è consentita esclusivamente nei casi e alle condizioni previste dalla legge.
8. La riservatezza della identità delle persone coinvolte e delle persone menzionate nella segnalazione è tutelata fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione, nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore della persona segnalante.
9. La violazione dell'obbligo di riservatezza determina responsabilità disciplinare ed eventuale responsabilità civile e penale.
10. Nell'eventualità in cui la persona coinvolta sia lo stesso RPCT il segnalante deve utilizzare i canali di segnalazione esterna messi a disposizione da ANAC.

Art. 6 - Procedura di gestione delle segnalazioni pervenute mediante piattaforma informatica

1. Il segnalante accede alla piattaforma informatica di cui all'art. 5, comma 1, lettera a), e, seguendo le indicazioni presenti, inserisce le informazioni rilevanti compilando i campi predisposti, allega eventuali documenti rilevanti e invia la segnalazione.
2. Al termine del percorso di segnalazione viene visualizzato un codice univoco e riservato attraverso il quale il segnalante potrà riaccedere alla segnalazione inviata, leggere le comunicazioni trasmessegli dal RPCT, dialogare con il RPCT, allegare eventuali altri documenti e ottenere le informazioni relative al seguito che il RPCT ha dato o intende dare alla segnalazione. Il codice va conservato con cura in posto sicuro, perché costituisce prova dell'avvenuto invio della segnalazione e unica chiave per poter riaccedere alla segnalazione inviata.
3. Le informazioni trasmesse attraverso la segnalazione e gli eventuali documenti allegati vengono automaticamente inoltrati al RPCT.
4. Entro 7 giorni dal ricevimento della segnalazione il RPCT, attraverso la piattaforma telematica, invia al segnalante un "avviso di ricevimento" della segnalazione informandolo della presa in carico della segnalazione, salvo esplicito rifiuto della persona segnalante.
5. Il RPCT valuta l'ammissibilità della segnalazione, in funzione di quanto disposto dagli articoli 2, 3 e 4 del presente regolamento.
6. Se la segnalazione non è ammissibile il RPCT attraverso la piattaforma ne dà comunicazione al segnalante entro 30 giorni dal ricevimento, fornendo adeguata motivazione.
7. Se la segnalazione è ammissibile il RPCT provvede a darvi seguito; a tal fine avvia l'istruttoria interna per valutare la sussistenza dei fatti segnalati.
8. Se ha bisogno di maggiori informazioni o di chiarimenti il RPCT avvia un dialogo con il

- segnalante attraverso la piattaforma informatica o anche tramite incontri personali, se il segnalante lo richiede o vi acconsente.
9. Ove necessario il RPCT, avendo sempre cura che non venga compromessa la riservatezza del segnalante, del facilitatore, delle persone coinvolte e di quelle menzionate nella segnalazione, e avendo cura di evitare ogni riferimento dal quale sia possibile risalire all'identità dei predetti, può:
 - a) acquisire documenti e informazioni da altri uffici dell'Ateneo;
 - b) chiedere il supporto operativo di altri uffici dell'Ateneo;
 - c) procedere all'audizione della persona coinvolta, anche mediante procedimento cartolare attraverso l'acquisizione di osservazioni scritte e documenti;
 - d) procedere all'audizione di eventuali soggetti che risultino a conoscenza dei fatti o che verosimilmente possano essere a conoscenza dei fatti.
 10. Se richiesto dalla persona coinvolta, il RPCT procede all'audizione della stessa, anche mediante procedimento cartolare attraverso l'acquisizione di osservazioni scritte e documenti.
 11. Fermo restando che non compete al RPCT accertare responsabilità individuali, di qualsiasi natura, né svolgere controlli di legittimità o di merito su atti e provvedimenti dell'Ateneo, all'esito delle indagini il RPCT o archivia la segnalazione oppure, in caso di ritenuta fondatezza della segnalazione, provvede ad informare gli organi competenti, evidenziando che si tratta di segnalazioni di "whistleblowing" il cui processo di gestione richiede le cautele di cui al d. lgs. 24/2023. A seconda dei profili di illiceità riscontrati il RPCT informa:
 - a) l'Ufficio dei Procedimenti Disciplinari, per l'avvio della relativa azione disciplinare, se il fatto risulta attribuibile al personale tecnico amministrativo;
 - b) il Rettore, per l'avvio della relativa azione disciplinare, se il fatto risulta attribuibile al personale docente o ricercatore;
 - c) il Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (CUG), qualora il fatto concerna le competenze di tale Organo;
 - d) la competente Procura della Repubblica, per fatti di possibile rilevanza penale;
 - e) la competente Procura presso la Corte dei Conti, per fatti che possono costituire illecito erariale;
 - f) l'Ufficio legale, per fatti che possono costituire illecito civile ai danni dell'Università o di terzi.
 12. In ogni caso entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione il RPCT fornisce riscontro al segnalante, comunicando attraverso la piattaforma telematica informazioni relative al seguito che ha dato o che intende dare alla segnalazione, e le relative motivazioni.
 13. Ove la comunicazione di cui al comma precedente non contenga la determinazione definitiva assunta dal RPCT, l'esito finale della segnalazione è comunicato dal RPCT alla persona segnalante non appena venga assunta la relativa decisione.

Art. 7 - Procedura di gestione delle segnalazioni pervenute mediante casella vocale dedicata e mediante canali interni di segnalazione non dedicati

1. Il segnalante accede alla casella vocale di cui all'art. 5, comma 1, lettera b); il risponditore automatico fornisce le informazioni sul trattamento dei dati personali e brevi istruzioni sulle modalità di presentazione della segnalazione di cui all'art. 4, comma

- 1.
2. Il RPCT o gli operatori espressamente autorizzati dal RPCT accedono alla casella vocale per prendere conoscenza della segnalazione pervenuta.
3. Entro 7 giorni dal ricevimento della segnalazione il RPCT, attraverso il recapito telefonico fornito dal segnalante, comunica allo stesso l'avvenuta presa in carico della segnalazione, salvo esplicito rifiuto dell'interessato.
4. Il RPCT valuta l'ammissibilità della segnalazione, in funzione di quanto disposto dagli articoli 2, 3 e 4 del presente regolamento.
5. Se la segnalazione non è ammissibile il RPCT attraverso il recapito telefonico fornito dal segnalante ne dà comunicazione allo stesso, salvo esplicito rifiuto dell'interessato, entro 30 giorni dal ricevimento, fornendo adeguata motivazione.
6. Se la segnalazione è ammissibile il RPCT provvede a darvi seguito; a tal fine avvia l'istruttoria interna per valutare la sussistenza dei fatti segnalati. Si applicano le disposizioni dell'articolo 6, commi da 8 a 11.
7. In ogni caso entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione il RPCT fornisce riscontro al segnalante, comunicando attraverso il recapito telefonico fornito dal segnalante le informazioni relative al seguito che ha dato o che intende dare alla segnalazione, e le relative motivazioni.
8. Ove la comunicazione di cui al comma precedente non contenga la determinazione definitiva assunta dal RPCT, l'esito finale della segnalazione è comunicato dal RPCT alla persona segnalante non appena venga assunta la relativa decisione.
9. Il RPCT redige e conserva, nel rispetto degli obblighi di riservatezza, un verbale di ogni interlocuzione avvenuta con il segnalante a mezzo del telefono o in occasione di eventuali incontri personali. E' facoltà del segnalante verificare, rettificare e confermare il verbale dell'incontro mediante la propria sottoscrizione, ai sensi dell'art. 14, comma 4, del d. lgs. 24/2023.
10. Nel caso di segnalazioni pervenute attraverso canali non dedicati, il RPCT invita senza ritardo il segnalante a ripresentare la segnalazione attraverso i canali dedicati di cui all'art. 5, comma 1, rappresentando che, in mancanza, la segnalazione dovrà essere gestita attraverso canali non dedicati che offrono inferiori garanzie di riservatezza.

Art. 8 - Disposizioni finali e di rinvio

1. Resta fermo quanto previsto dal d. lgs. 24/2023, in particolare:
 - a) sul "canale di segnalazione esterno" attivato e gestito da ANAC e sui presupposti per poter attivare tale canale;
 - b) sulla "divulgazione pubblica" delle violazioni da parte della persona segnalante;
 - c) sulla tutela della riservatezza del segnalante nell'ambito dei procedimenti giurisdizionali e nell'ambito del procedimento disciplinare scaturiti dalla segnalazione;
 - d) sulle sanzioni amministrative per la violazione dell'obbligo di riservatezza;
 - e) sulla sottrazione della segnalazione e della documentazione ad essa allegata al diritto di accesso documentale, al diritto di accesso civico generalizzato e al diritto di accesso di cui all'art. 2-undecies, comma 1 lett. f) del D. Lgs. 196/2003;
 - f) sulla tutela da eventuali ritorsioni prevista per il segnalante e sulle limitazioni alla sua responsabilità;
 - g) sulle misure di sostegno da parte di enti del terzo settore previste per il segnalante;



- h) sulla invalidità di rinunce e transazioni aventi ad oggetto i diritti e le tutele previste dal d. lgs. 24/2023 non sottoscritte in sede protetta;
 - i) sugli obblighi di denuncia all'Autorità giudiziaria previsti dalle norme vigenti.
2. Il RPCT promuove la conoscenza del presente regolamento presso le categorie di potenziali segnalanti, adotta le iniziative più opportune per favorire la presentazione delle segnalazioni e riporta nella sua relazione annuale di cui all'art. 1, comma 14, della legge 190/2012, le informazioni rilevanti riguardanti le segnalazioni ricevute e lo stato delle istruttorie condotte.
 3. Il presente Regolamento è approvato dal Consiglio di Amministrazione e emanato con decreto Rettorale, ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.
 4. Con l'entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il "Regolamento per la tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (cd. whistleblower)" emanato con Decreto Rettorale Rep. n. 7/2017, prot. n. 830/1/3 del 9 gennaio 2017, ed ogni altra disposizione interna incompatibile.